

STATUTO

SOPRA IL MURO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BASTIA UMBRA PG VIA
MADONNA DI CAMPAGNA 115
Numero REA: PG - 172428
Codice fiscale: 01990920546
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA
Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-06-2024 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato " B " all'atto Rep. n. 9.602/5.879	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 - Denominazione e sede	
	E' costituita ai sensi della legge 8/11/1991 n. 381 e	
	successivi provvedimenti di attuazione, con sede nel comune	
	di Bastia Umbra (PG), all'indirizzo risultante	
	dall'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese	
	ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di attuazione	
	del Codice civile, la società cooperativa sociale	
	denominata: "SOPRA IL MURO società cooperativa sociale".	
	Alla cooperativa si applicano le disposizioni in materia di	
	società per azioni in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica	
	Il trasferimento della sede legale della cooperativa	
	all'interno dello stesso Comune potrà essere deciso dal	
	Consiglio di Amministrazione e non comporterà modifica	
	dello Statuto. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di	
	istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la	
	sede secondaria nel territorio nazionale e di istituire e di	
	sopprimere ovunque unità locali operative.	
	ART. 2 - Durata	
	La cooperativa ha la durata di anni cinquanta a decorrere	
	dalla sua legale costituzione e potrà essere prorogata con	

	deliberazione dell' Assemblea Straordinaria, salvo il	
	diritto di recesso dei soci dissenzienti.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	ART. 3 - Scopo	
	Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è	
	quello generale dell'integrazione sociale dei cittadini e	
	della promozione umana, attraverso <u>lo svolgimento di</u>	
	<u>attività diverse finalizzate alla gestione dei servizi</u>	
	<u>socio-sanitari educativi ed allo svolgimento di attività</u>	
	<u>diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi</u>	
	<u>finalizzate</u> all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, ai sensi dell'art. 1 comma I <u>lettera a,</u>	
	lettera b e dell'art. 4 della legge n. 381/ 1991. La	
	Cooperativa ha inoltre lo scopo di assicurare, tramite la	
	gestione in forma associativa dell'azienda per la quale i	
	soci prestano la propria attività lavorativa, continuità di	
	occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali,	
	professionali	
	La cooperativa è retta e disciplinata dai principi della	
	mutualità senza fini di speculazione privata. I soci della	
	cooperativa si propongono l'inserimento nella vita	
	lavorativa degli inabili e delle persone svantaggiate	
	attraverso attività da realizzare in modo da prevenire	
	l'emarginazione, la dipendenza permanente, la concentrazione	

	territoriale degli inabili, l'affollamento dei posti di	
	lavoro, l'insicurezza lavorativa ed ambientale; inoltre si	
	propongono di razionalizzare l'erogazione di taluni servizi	
	verso obiettivi di autonomizzazione dell'inabile, di	
	responsabilizzazione dei nuclei familiari e delle comunità	
	sostitutive, oltre <u>allo svolgimento di servizi</u>	
	<u>socio-sanitari educativi</u> ai sensi dell'art. 1 comma I	
	<u>lettera a</u> , lettera b e dell'art. 4 della legge n. 381/ 1991.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa oltre al	
	rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in	
	forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla	
	legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in	
	qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. I	
	criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti	
	mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da	
	apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del	
	principio di parità di trattamento di cui all'art. 2516	
	c.c., dagli amministratori ed approvato dall' Assemblea	
	ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per	
	l'Assemblea straordinaria.	
	La cooperative può operare anche con i terzi	
	La cooperativa si propone altresì di partecipare al	
	rafforzamento del Movimento Cooperativo Unitario Italiano.	

	Perciò stesso la cooperativa può aderire alla Lega Nazionale	
	Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici	
	provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la	
	propria sede sociale. La cooperativa può anche aderire ad	
	altri organismi economici o sindacali che si propongono	
	iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di	
	servizi, per rendere più efficace la propria azione. La	
	cooperativa potrà anche per, il principio della mutualità,	
	destinare nell'ambito delle proprie possibilità fondi ad	
	integrare la previdenza e l'assistenza, compresa quella	
	infortunistica, a favore dei soci.	
	ART.4 - Oggetto	
	La cooperativa, nell'ambito delle finalità di cui al	
	precedente art. 3, e quindi volendo operare in attuazione ed	
	in osservanza della legge 8 novembre del 1991 n. 381, e	
	ponendosi come fine quello dello svolgimento di attività	
	diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate e di servizi socio-sanitari educativi,	
	rientranti nel novero dell' art. 1, comma I, lett. A e B,	
	della legge suddetta, con riferimento ai requisiti e agli	
	interessi dei soci, ha per oggetto attività di carattere	
	economico nei settori:	
	a) dell'agricoltura, attraverso l'attività vivaistica,	
	le colture intensive ed estensive, la produzione,	
	trasformazione e commercializzazione dei prodotti della	

	floricoltura;	
	b) della realizzazione e manutenzione ordinaria e	
	straordinaria di aree verdi pubbliche e private, comprese le	
	opere di urbanizzazioni;	
	c) delle opere di ingegneria naturalistica consistenti	
	nella bonifica di scarpate, consolidamenti percorsi	
	fluviali, riambientamento di cave ecc.;	
	d) della gestione dei parcheggi, spazi verdi,	
	autolavaggi e spazi ricreativi, in proprio e per conto di	
	soggetti pubblici e privati, delle pulizie e del	
	facchinaggio, dei servizi di manutenzioni e custodia, anche	
	di beni culturali;	
	e) dell'artigianato attraverso la produzione e la	
	lavorazione di falegnameria, lavorazione del vetro e del	
	ferro, commercializzazione dei prodotti così ottenuti;	
	f) del turismo, mediante la gestione e conduzione di	
	strutture di ristorazione e di ricezione alberghiera ed	
	extra alberghiera, di bar, comunicazione ed espressione	
	audiovisiva, organizzazione di spettacoli, mostre, fiere,	
	mercati, meetings;	
	g) dei trasporti di persone o cose compreso rifiuti e	
	residui, anche per conto di terzi e di enti pubblici;	
	h) dell'organizzazione e della gestione in proprio di	
	corsi professionali o di attività di formazione e ricerca	
	nell' ambito dell'imprenditoria sociale;	

	i) della gestione di strutture sportive, prestare	
	attività connesse e collegate, complementari ed affini;	
	l) di servizi amministrativi, contabili, di segreteria	
	ed informatici per conto di terzi e anche di enti pubblici;	
	m) della commercializzazione all'ingrosso e al	
	dettaglio di prodotti e attrezzature per l'agricoltura, il	
	giardinaggio e l'arredo urbano, in particolare mobili di	
	qualsiasi materiale per la casa e da giardino, articoli per	
	l'illuminazione e per l'arredamento in genere, fiori e	
	piante ornamentali e da frutto, prodotti fitosanitari,	
	sementi, fertilizzanti, inerti, materiali per impianti di	
	irrigazione, animali domestici, alimenti, prodotti e	
	attrezzature per animali domestici e non, materiali e	
	prodotti per l'apicoltura, per l'oleicoltura, per la	
	viticoltura e per l'agricoltura in genere, alimenti per	
	allevamenti zootecnici, abbigliamento da lavoro e	
	antinfortunistico, legname trattato e non e i suoi derivati,	
	anche da riscaldamento, compreso il pellet;	
	n) dei rimboschimenti, arboricoltura, interventi di	
	silvicoltura, gestione dei boschi compreso il taglio e la	
	commercializzazione del legname.	
	o) dei servizi di nettezza urbana (compresa la	
	rimozione di mota e neve);	
	p) della raccolta, intermediazione e commercio di	
	rifiuti preparazione per riciclaggio dei rifiuti solidi	

	urbani (compresa l'eventuale preparazione di Humus);	
	q) dei servizi mortuari e servizi cimiteriali	
	comprendenti tutte le attività tanatologiche effettuabili	
	all'interno dei cimiteri;	
	r) della gestione servizio di lampade votive, comprese	
	le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria;	
	s) dei lavori di edilizia, urbanizzazioni,	
	impiantistica termica, idraulica e elettrica (montaggio	
	bomboloni del gas);	
	t) della realizzazione e progettazioni in materia di	
	grafica pubblicitaria;	
	u) della gestione piattaforme logistiche;	
	v) della gestione ricoveri per animali da affezione;	
	z) della realizzazione, manutenzione e gestione di	
	impianti di produzione, trasformazione, trasporto e	
	distribuzione di energia prodotta anche da fonti	
	alternative, compresa anche la produzione e distribuzione di	
	acqua calda;	
	aa) delle attività di riparazione e manutenzione di	
	attrezzature da giardinaggio e agricole, a motore e non;	
	ab) costituzione e gestione di centri di produzione	
	confezionamento e distribuzione di pasti e di prodotti della	
	gastronomia in genere;	
	ac) mense aziendali, interaziendali, scolastiche, in	
	ospedali, case di cura, case di riposo, convitti, ecc.;	

	ad) somministrazione alimenti e bevande al pubblico nei	
	self service non classificabili nelle tipologie di mense	
	sopra indicate, nei ristoranti, nei bar, negli spacci e in	
	altre attività affini anche nel settore turistico	
	alberghiero;	
	ae) fornitura di pasti preparati in occasione di	
	banchetti, pranzi ecc..;	
	af) commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi	
	alimentari e prodotti dell'artigianato tipico locale, libri	
	e riviste, giornali,bigiotteria;	
	ag) chincaglieria e articoli da regalo in genere;	
	ah) prestazioni di servizi di consulenza relativi a	
	problemi organizzativi e di ristorazione ad imprese;	
	ai) gestione e conduzione di strutture di ricezione	
	alberghiera ed extra alberghiera, agrituristiche, ostelli	
	della gioventù, case vacanze ecc..	
	al) Ristorazione collettiva, Servizi di accoglienza e	
	portierato, Vigilanza non armata di immobili in presenza e	
	da remoto, Servizi di facchinaggio, Conduzione e	
	manutenzione di impianti di illuminazione votiva	
	cimiteriale, Servizi di manutenzione del verde, Servizi di	
	pulizia immobili, Manutenzione campi di inumazione, Custodia	
	cimiteri Operazioni cimiteriali, Servizi cimiteriali e	
	servizi di cremazione, Servizi di manutenzione cimiteriale,	
	Pulizia strade e servizi invernali, Servizi di	

	disinfestazione, Vigilanza, accompagnamento e assistenza	
	negli scuolabus, Servizi di scassetamento parcometri,	
	Servizi di ausiliari del traffico, Lettura contatori utenze	
	(gas, luce, acqua), Attività di messo comunale e messo	
	notificatore, Servizi di trasloco, Servizi di disinfezione e	
	disinfestazione,	
	am) Servizi di prestazioni sociali, Servizi di ricerca	
	sociale, Servizi sanitari e di assistenza sociale e servizi	
	affini, Servizi di assistenza sociale con alloggio, Servizi	
	di assistenza sociale per persone anziane, Servizi di	
	assistenza sociale per disabili, Servizi di assistenza	
	sociale per bambini e giovani, Servizi di assistenza sociale	
	senza alloggio, Servizi di centri diurni, Consegna a	
	domicilio di prodotti alimentari, Servizi di assistenza	
	sociale non prestati da istituti residenziali, Servizi	
	sociali, Servizi sociali amministrativi, Altri servizi di	
	comunità, sociali e personali, Servizi connessi alla	
	detenzione e alla riabilitazione di detenuti, Servizi	
	forniti all'intera collettività, Servizi di reinserimento,	
	Servizi di fornitura di personale infermieristico, Servizi	
	di fornitura di personale medico, Servizi di fornitura di	
	biancheria ospedaliera, Vari servizi sanitari, Consegna a	
	domicilio di prodotti per incontinenti, Servizi di case di	
	cura, Servizi infermieristici di case di cura, Servizi di	
	consulenza in materia di pari opportunità;	

	an) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi,	
	di prevenzione, assistenza, cura e riabilitazione a favore	
	delle persone svantaggiate quali anziani (autosufficienti e	
	non), disabili (fisici e psichici), minori a rischio e non,	
	soggetti con problemi psichiatrici, malati, nefropatici,	
	sieropositivi di hiv e con patologie connesse,	
	tossicodipendenti, alcolisti, giovani, immigrati, ex	
	detenuti, apolidi e rifugiati, e comunque a tutti i soggetti	
	che necessitano di intervento sociale, sanitario ed	
	educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale	
	e familiare, della condizione sociale ovvero della rilevanza	
	ai fini dell'interesse pubblico. In generale l'attività che	
	si rivolge ad ogni fascia di disagio sociale, sia in forma	
	privata sia in rapporto con enti pubblici;	
	ao) servizi di assistenza, sostegno e riabilitazione	
	effettuati a domicilio presso la famiglia e/o presso la	
	scuola e/o altre strutture di accoglienza, presso ospedali,	
	case di cura, case di riposo (in caso di degenza), in luoghi	
	di villeggiatura, colonie marine e montane;	
	ap) attività di assistenza medica, infermieristica,	
	sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzate presso	
	centri di servizio opportunamente allestiti o messi a	
	disposizione da enti pubblici o privati, connesse anche con	
	l'utilizzo di nuove tecnologie (telemedicina, telesoccorso);	
	aq) realizzazione e gestione di servizi domiciliari o	

	centri per la riabilitazione motoria direttamente o in	
	strutture convenzionate e non;	
	ar) attività educativa ed assistenza per minori in	
	strutture scolastiche, residenziali, semi residenziali,	
	territoriali, asili nido;	
	as) servizi psicopedagogici, al domicilio, in	
	fami-glia, nelle scuole;	
	at) promozione e attività di accompagnamento al	
	lavoro;	
	au) gestione e realizzazione di strutture di	
	accoglienza per persone anziane autosufficienti e non,	
	nonché servizi integrati per residenze protette;	
	av) comunità per tossicodipendenti;	
	az) gestione diretta di attrezzati presidi sanitari e	
	parasanitari;	
	ba) gestione e realizzazione di strutture intermedie,	
	centri diurni, centri di accoglienza diurni, strutture a	
	carattere animativo finalizzate al miglioramento della	
	qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo	
	libero, la cultura e il turismo sociale;	
	bc) gestione e realizzazione di strutture protette,	
	comunità alloggio, comunità di convivenza, centri	
	terapeutici, case di riposo, asili, asili nido, case di cura	
	ecc.;	
	bd) laboratori artigianali protetti e serre protette	

	con finalità riabilitative/assistenziali;	
	be) animazione culturale, educativa e ricreativa;	
	bf) attività di musicoterapia e arteterapia;	
	bg) realizzazione di interventi e attività volte a	
	favorire l'integrazione degli immigrati (centri per	
	immigrati, sportelli immigrati, corsi multi lingue, ecc.);	
	bh) realizzazione e gestione di centri informagiovani;	
	bi) attività di segretariato sociale;	
	bl) attività di trasporto, con mezzi appositamente	
	allestiti/organizzati, a favore di soggetti svantaggiati	
	(disabili, malati, etc.) per conto dell'ente pubblico e/o	
	organizzazioni no profit;	
	bm) attività di sensibilizzazione ed animazione delle	
	comunità locali entro cui opera, al fine di renderle più	
	consapevoli e disponibili all'attenzione e all'accoglienza	
	di persone in stato di bisogno;	
	bn) attività di cittadinanza attiva, di genitorialità	
	sociale e progettazione partecipata volte a favorire la	
	socializzazione e il diritto alla sicurezza dei cittadini.	
	E' scopo sociale della cooperativa anche ogni attività di	
	servizio sociale, sanitario, assistenziale, educativo,	
	scolastico di base, di formazione di base, di ricerca,	
	consulenza e coordinamento di attività socio-sanitaria ed in	
	generale l'insieme dei servizi e delle attività finalizzate	
	alla promozione umana, allo sviluppo ed alla integrazione	

	sociale nell'interesse sociale della collettività, attività	
	di promozione della salute, di coesione sociale, di	
	diffusione della cultura della legalità rivolte all'intera	
	collettività.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle elencate, in particolare le	
	attività di commercio dei beni e servizi derivanti dalle	
	iniziative di cui sopra.	
	Tale attività verrà svolta secondo i principi di mutualità	
	prevalente, che la Cooperativa intende assumere e mantenere,	
	così come definiti dall'art. 2512.	
	La cooperativa potrà compiere gli atti e tutte le operazioni	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria	
	necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali e,	
	comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai	
	medesimi, nonché, fra l'altro, per la sola indicazione	
	esemplificativa:	
	- concorrere ad aste pubbliche o private ed a	
	licitazioni e trattative private, in particolare, stipulare	
	le convenzioni di cui all' articolo 5 legge n. 381 / 1991;	
	- istituire o gestire cantieri, stabilimenti, officine,	
	impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle	
	attività sociali;	
	- assumere interessenze e partecipazioni, sotto	
	qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività	

	analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
	- dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi	
	economici, società consortili e fideiussori diretti a	
	consolidare e sviluppare l'attività sociale;	
	- concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni e	
	qualsiasi garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare	
	l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	Costituire e/o partecipare ad un gruppo cooperativo	
	paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies del c.c.;	
	- allo scopo agevolare il conseguimento dello scopo	
	sociale e la realizzazione dell' oggetto sociale, costituire	
	fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione	
	ed il potenziamento aziendale ai sensi dell'art. 4 della	
	legge 31 gennaio 1992 n. 59;	
	- emettere strumenti finanziari ai sensi dell'art.	
	2526 del c.c., disciplinati da apposito regolamento.	
	- favorire e sviluppare iniziative sociali,	
	mutualistiche, culturali, professionali, ricreative e	
	sportive, sia con crea-zioni di apposite sezioni, sia con	
	partecipazione ad organismi ed enti idonei.	
	La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il	
	consegui-mento dell'oggetto sociale, la raccolta del	
	risparmio presso i soci, conformemente a quanto previsto	
	dall'art. 11 d. lgs. n. 385/93, dalle relative disposizioni	

	di attuazione e successive modificazioni; le modalità di	
	esercizio di tale attività, che non costituisce raccolta di	
	risparmio tra il pubblico, saranno disciplinate da apposito	
	regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	ART. 5 - Soci cooperatori	
	Sono soci cooperatori ordinari:	
	a) le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed	
	in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa, o che comunque possano collaborare al	
	raggiungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale.	
	L'ammissione di detti soci cooperatori, definiti soci	
	lavoratori dalla legge 142/2001, è finalizzata allo	
	svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e	
	all'effettiva partecipa-zione del socio all'attività	
	economica della cooperativa; l'ammissione deve essere	
	coerente con la capacità economica della cooperativa di	
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo. Inoltre,	
	le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione	
	del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.	

	b) Soci cooperatori ordinari "persone svantaggiate",	
	in misura non inferiore al 30% dei soci cooperatori, ai	
	sensi dell'art. 4 Legge 381/91;	
	c) gli esercenti attività di consulenza attinenti alla	
	natura dei servizi prestati dalla cooperativa, ai sensi	
	dell'art. 10 legge 381/91;	
	d) elementi tecnici e amministrativi nel numero	
	necessario al buon funzionamento dell'ente;	
	e) le persone giuridiche e le persone fisiche i cui	
	scopi o i cui interessi siano coerenti con l'attività	
	economica della cooperativa.	
	Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'ammissione	
	di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale ai sensi	
	dell'art 2527 comma 3 del c.c., per i soggetti che, all'atto	
	dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla	
	formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. Le	
	condizioni per tali ammissioni sono da ritenersi integrate	
	da quanto contenuto nel regolamento interno relativamente	
	alle modalità di svolgimento dell'ulteriore rapporto	
	lavorativo. La permanenza nelle categorie speciali prevede	
	l'assunzione di una obbligazione lavorativa correlata al	
	grado di formazione e inserimento raggiunto ed il diritto di	
	partecipare all'assemblea dei soci, senza diritto di voto.	
	Al termine di un periodo di tempo comunque non superiore a	
	cinque anni, tali soci vengono ammessi a godere dei diritti	

	spettanti agli altri soci cooperatori.	
	Possono essere soci, altresì, le persone giuridiche,	
	pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo di cooperative sociali, art. 11	
	della legge n. 381/91.	
	I soci cooperatori:	
	1) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando	
	alla formazione degli organi sociali e alla definizione	
	della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	2) partecipano alla elaborazione di programmi di	
	sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche,	
	nonché alla realizzazione dei processi produttivi	
	dell'azienda;	
	3) contribuiscono alla formazione del capitale sociale	
	e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle	
	decisioni sulla loro destinazione;	
	4) mettono a disposizione le proprie capacità	
	professionali in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.	
	Il numero dei soci cooperatori è illimitato e non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	In nessun caso possono essere soci cooperatori coloro che	
	esercitano in proprio, o che abbiano interessenza diretta,	
	in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla	

	cooperativa, salvo specifica autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci finanziatori	
	della Cooperativa, ai sensi dell'art. 2526 C.C., i	
	sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli	
	previsti dalla legge n. 59/92, come meglio disciplinati	
	dagli artt. 23 e seguenti del presente statuto.	
	La cooperativa è costituita in osservanza ed in applicazione	
	delle norme di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;	
	pertanto l'ammissione a soci si rivolge anzitutto e comunque	
	ai soggetti di cui al primo comma dell'art. 4 di tale legge.	
	La partecipazione delle varie categorie dei soci alla	
	cooperativa sarà disciplinata da appositi regolamenti. Per	
	tutti i rapporti societari i soci eleggono a proprio	
	domicilio quello risultante dal libro soci.	
	ART. 6 - Ammissione a socio	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà	
	presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta,	
	con i seguenti dati ed elementi:	
	per le persone fisiche:	
	A - cognome e nome, luogo e data di nascita,	
	domicilio, cittadinanza, e codice fiscale.	
	Per le persone giuridiche ed Enti:	
	A1 - denominazione o ragione sociale, sede, attività e	
	codice fiscale;	

	A2 .- dichiarazione attestante quanto previsto	
	dall'articolo 11 della Legge n° 381/91 per la partecipazione	
	alla Cooperati-va;	
	A3 -delibera di autorizzazione con indicazione della	
	persona fisica designata a rappresentare l' ente, organismo	
	o persona giuridica;	
	A4 - caratteristiche ed entità degli associati;	
	B) ammontare della quota che si propone di	
	sottoscrivere;	
	C - l'impegno al versamento della tassa di ammissione	
	e dell'eventuale sovrapprezzo;	
	D - la dichiarazione di attenersi al presente statuto,	
	ai regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate	
	dagli organi sociali;	
	E - l'indicazione della effettiva attività svolta,	
	della eventuale capacità professionale maturata nei settori	
	di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche	
	competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio intende	
	instaurare in conformità con il presente statuto e con	
	l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso	
	visione;	
	F - dichiarazione di non svolgere attività	
	concorrenziali o in contrasto con quelle della cooperativa;	
	G - dichiarazione di accettazione della clausola	

	compromissoria di cui all'art. 36 del presente statuto.	
	I soci cooperatori "persone svantaggiate" dovranno allegare	
	alla domanda di ammissione a socio la documentazione	
	proveniente dalla pubblica amministrazione da cui risulti la	
	condi-zione di persona svantaggiata.	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere	
	all'aspirante socio altri documenti ad integrazione di	
	quelli sopra elencati al fine di meglio identificare i	
	requisiti pre-visti per l'ammissione delle varie categorie	
	di soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione, accertata per i soci	
	cooperatori l' esistenza dei requisiti di cui all' art. 5 e	
	l' inesistenza delle cause di incompatibilità in detto	
	articolo indicate, delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità e i termini per il	
	versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata al socio a	
	mezzo raccomandata a.r e diventa efficace con l'iscrizione	
	nel libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di	
	ammissione, il Consiglio di Amministrazione deve motivare	
	entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato.	
	In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di	
	ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	

	della sua prima successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio	
	di Amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	Il Consiglio di Amministrazione illustra nella relazione di	
	bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 7 - Tassa ammissione a socio	
	I soci cooperatori dovranno versare la tassa di ammissione,	
	se e nella misura stabilita dal Consiglio di	
	Amministrazione, in nessun caso restituibile, e	
	sottoscrivere la quota o le quote di cui al punto b del	
	precedente art. 6.	
	Essi sono inoltre obbligati:	
	A) al versamento delle quote sottoscritte con le	
	modalità e nei termini previsti dal successivo art.22;	
	B) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	C) a partecipare all'attività dell'impresa sociale	
	secondo le sue necessità e mettere a disposizione le proprie	
	capacità professionali e il proprio lavoro in relazione al	
	tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità	
	delle presta-zioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	

	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il	
	libro delle adunanze e delle deliberazione dell'assemblea e	
	di ottenerne estratti a proprie spese.	
	Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo	
	richieda, gli stessi hanno inoltre diritto ad esaminare il	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato	
	esecutivo, se esiste. L'esame deve essere svolto attraverso	
	un rappresentante, eventualmente assistito da un	
	professionista di sua fiducia.	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata	
	esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle	
	obbligazioni contratte con la cooperativa	
	ART. 8 - Divieto di più ammissioni con stesso scopo sociale	
	E' fatto divieto ai soci cooperatori di iscriversi	
	contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono	
	identici scopi sociali e che esplichino attività	
	concorrente, nonché, senza espresso assenso del Consiglio di	
	Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di	
	terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale od analogo a	
	quello della cooperativa.	
	ART. 9 - Prestito sociale	
	La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale, la raccolta del	

	risparmio presso i soci, conformemente a quanto previsto	
	dall'art. 11 D.lgs. n. 385/93, dalle relative disposizioni	
	di attuazione e successive modificazioni; le modalità di	
	esercizio di tale attività, che non costituisce raccolta di	
	risparmio tra il pubblico, saranno disciplinate da apposito	
	regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci.	
	Gli interessi corrisposti sulle predette somme, secondo	
	quanto disposto dall'art. 13 del D.P.R. 601/73, non possono	
	superare la misura massima degli interessi spettanti ai	
	detentori di buoni fruttiferi, aumentata di 2,5 punti per	
	effetto della disposizione di cui all'art. 6 bis D. Lgs 31	
	ottobre 1980 n. 693 nel testo modificato della Legge di	
	conversione 22 dicembre 1980 n.891 e successive integrazioni	
	e modificazioni.	
	TITOLO IV	
	RECESSO -ESCLUSIONE - DECADENZA	
	ART. 10 - Perdita qualità di socio	
	La qualità di socio cooperatore si perde per recesso,	
	esclusione, morte del socio e scioglimento dell'Ente,	
	Organismo o Persona giuridica.	
	ART. 11 - Recesso	
	Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il	
	socio cooperatore che:	
	a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	

	b) non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di	
	lavoro subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato	
	per qualsiasi motivo;	
	c) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire	
	nell'attività lavorativa in cooperativa, nel rispetto del	
	preavviso previsto nel regolamento interno; il mancato	
	preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla	
	retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate; i	
	soci sovventori hanno diritto di recedere nei casi e con le	
	modalità previste dall'art. 2437 del Codice Civile, anche	
	qualora sia decorso il termine minimo di durata del	
	conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di	
	emissione delle quote a norma dell'art. 5 del presente	
	statuto. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata,	
	con lettera raccomandata , al Consiglio di Amministrazione.	
	Spetta al Consiglio di Amministra-zione constatare entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione di recesso se ricorrono	
	i motivi che, a norma della legge e del presente statuto,	
	legittimano il recesso. Qualora i presupposti del recesso	
	non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne	
	immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni	
	dal ricevimento della comunicazione, può attivare le	
	procedure arbitrali di cui al successivo articolo 36.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	

	sociale e il rapporto mutualistico dalla data dell'atto di	
	comunica-zione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	ART. 12 - Esclusione di diritto	
	Sono esclusi di diritto i soci cooperatori, che siano stati	
	dichiarati falliti, assoggettati ad altre procedure	
	concorsuali, alla liquidazione volontaria, ovvero interdetti	
	o inabilitati.	
	ART. 13 - Altre ipotesi di esclusione	
	L'esclusione inoltre è pronunciata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti dei soci cooperatori:	
	- che vengono a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previsti dal precedente articolo 5;	
	- che volontariamente abbiano rassegnato le proprie	
	dimissioni dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o	
	che abbiano dichiarato la loro volontà di interrompere	
	qualsiasi altro rapporto di lavoro;	
	- che abbiano subito un provvedimento di licenziamento	
	per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle	
	fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini	
	dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito	
	dei lavoratori;	
	- che nell'esecuzione del rapporto subordinato subisca	
	un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari	

	per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ;	
	- che non ottemperi alle disposizioni del presente	
	statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali con inadempimenti	
	che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea del	
	rapporto;	
	- che senza giustificato motivo si renda moroso nel	
	versamento delle quote sociali sottoscritte e dei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	cooperativa;	
	- che svolga o tenti di svolgere attività di	
	concorrenza o contraria agli interessi sociali;	
	- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento come delimitato	
	dall' art. 1455 c.c.;	
	- che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche	
	morali, alla cooperativa, o fomenti in seno ad essa dissidi	
	e disordini pregiudizievoli;	
	- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato	
	sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;	
	- che sia stato condannato per reato doloso contro la	
	persona e il patrimonio, con sentenza definitiva, a pena	
	detentiva superiore ad anni uno;	
	- venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'articolo 8, senza la prevista	

	autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;	
	Negli altri casi previsti dalla legge.	
	ART. 14 - Invio comunicazione recesso o esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante	
	raccomandata, con ricevuta di ritorno o mediante	
	raccomandata a mano con rispettiva ricevuta salvo diversa e	
	motivata decisione del Consiglio di Amministrazione. Alla	
	deliberazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto	
	di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 5. Contro	
	la deliberazione di esclusione il socio, entro 60 giorni	
	dalla comunicazione inviata secondo quanto sopra indicato,	
	il socio può attivare le procedure arbitrali di cui all'art	
	36 del presente statuto.	
	ART. 15 - Decorrenza recesso o esclusione	
	Il recesso e l'esclusione hanno decorrenza dalla data in cui	
	i soci interessati hanno cessato a tutti gli effetti di far	
	parte della Cooperativa e, quindi dalla loro cancellazione	
	dal libro soci.	
	Ad essi compete, come previsto dall'art. 2535 del c.c.	
	soltanto il diritto al rimborso delle quote di capitale	
	sociale da essi effettivamente versate, la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	

	socio, diventa operativo, e comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato. Il diritto al rimborso, salvo il	
	diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla	
	concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si	
	matura allo scadere dei 6 mesi successivi alla approvazione	
	del predetto bilancio. In ogni caso il Consiglio di	
	Amministrazione potrà, quando a suo insindacabile giudizio	
	vi sia motivo di garantire la società e i soci, rinviare il	
	rimborso fino a 2 (due) anni, dall'approvazione del suddetto	
	bilancio. La liquidazione o il rimborso della frazione di	
	capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del	
	ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente	
	agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque	
	anni.	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	sono tenuti ad adempiere agli obblighi assunti dalla	
	Cooperativa fino alla data di cessazione a tutti gli effetti	
	del vincolo societario.	
	ART. 16 - Diritto di eredi su quote sociali versate	
	In caso di morte del socio cooperatore, il diritto degli	
	eredi al rimborso delle quote da lui effettivamente versate	
	ed eventualmente rivalutate si matura nella misura e con le	
	modalità previste nel precedente art. 15 allo scadere dei 6	
	mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio	

	nel corso del quale si sia verificata la morte. Gli eredi e	
	legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale	
	risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla	
	Cooperativa, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	ART. 17 - Richiesta rimborso quote sociali versate	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto	
	dovranno richiedere il rimborso delle quote di capitale	
	sociale versato entro e non oltre 12 (dodici) mesi	
	dall'approvazione del bilancio sociale nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto e quelle comunque non rimborsate saranno	
	devolute al fondo di riserva.	
	ART. 18 - Fondi di previdenza	
	In caso di recesso od esclusione, i diritti di soci	
	cooperatori - e degli eredi per quelli defunti -	
	relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno	
	definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea.	
	ART. 19 - Controversie tra soci e cooperativa	

	In caso di eventuali controversie tra i soci e la	
	cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dal	
	Consiglio di Amministrazione su tali materie, il socio può	
	richiedere un tentativo di bonaria composizione attraverso	
	le procedure di cui all'art. 36 del presente statuto.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI SOCI COOPERATORI	
	ART. 20 - Trattamento economico e normativo	
	I soci cooperatori riceveranno un trattamento economico	
	complessivo proporzionato alla quantità e qualità di lavoro	
	prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per	
	prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva	
	nazionale del settore o della categoria affine, ovvero, per	
	i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in	
	assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai	
	compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma	
	di lavoro autonomo.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di	
	lavoro, la prestazione di lavoro del socio stesso e il	
	relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati	
	da apposito Regolamento interno adottato ai sensi dell'art.	
	6 legge n. 142/2001, redatto dal Consiglio di	
	Amministrazione ed approvato dall'assemblea ordinaria dei	
	soci con le maggioranze previste per l'assemblea	

	straordinaria.	
	Tale regolamento disciplina, fra l'altro, la tipologia dei	
	rapporti di lavoro, il richiamo ai contratti collettivi	
	applicabili, le modalità di svolgimento delle prestazioni	
	lavorati-ve da parte dei soci cooperatori, in relazione	
	all'organizzazione aziendale della Cooperativa e ai profili	
	professionali dei soci stessi, il richiamo alle normative di	
	legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello	
	subordinato.	
	Per la salvaguardia dei livelli occupazionali, l'assemblea	
	ordinaria avrà la facoltà di deliberare un piano di crisi	
	aziendale , ove si preveda la possibilità di riduzione	
	temporanea dei trattamenti economici dei soci cooperatori,	
	nonché la facoltà di deliberare, nell'ambito di tale piano,	
	forme di apporto, anche economico, alla soluzione della	
	crisi da parte degli stessi soci, entro i limiti e nei modi	
	consentiti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e	
	stabilire le misure da adottare per farvi fronte.	
	In momenti di speciale difficoltà i soci cooperatori possono	
	validamente rinunciare a parte delle loro spettanze negli	
	interessi della Cooperativa previa delibera dell'Assemblea	
	straordinaria. In presenza di ragioni di mercato, produttive	

	ed organizzative che non consentano l'utilizzo di tutto o in	
	parte dei soci cooperatori, il Consiglio di Amministrazione	
	potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della	
	presta-zione lavorativa del socio. L'eventuale periodo di	
	inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici,	
	periodo neutro a tutti gli effetti .	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE - CAPITALE SOCIALE - BILANCIO	
	ART. 21 - Patrimonio sociale	
	Il patrimonio sociale è costituito:	
	a) dal capitale sociale;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) da eventuali riserve straordinarie;	
	d) da ogni altro fondo di riserva costituito o	
	previsto per legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla	
	cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	f) dalla riserva costituita mediante gli apporti	
	patrimoniali rappresentati da strumenti finanziari	
	partecipativi disciplinati dagli artt. 23 e ss.,	
	rimborsabile ai sottoscrittori in caso di recesso o scadenza	
	di durata degli Strumenti finanziari partecipativi.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con	
	il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nei limiti	

	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve comunque costituite non possono essere	
	distribuite tra i soci cooperatori per qualsiasi motivo sia	
	durante la vita dell'Ente che all'atto del suo scioglimento	
	conforme all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904.	
	ART. 22 - Capitale sociale	
	Il capitale sociale è variabile ed è formato:	
	- da un numero illimitato di azioni, ciascuna del valore	
	nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque) e non	
	superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute	
	dai soci cooperatori.	
	- Da azioni nominative del valore nominale non inferiore ad	
	euro 25 (venticinque) né superiore ai limiti consentiti	
	dalle leggi detenute dai soci sovventori destinate ai fondi	
	speciali di cui all'art. 4 della legge 59/1992.	
	- Da azioni detenute dai soci finanziatori di cui all'art	
	2526 del c.c. del valore di euro 500 (cinque cento) ciascuna.	
	Le quote detenute dai soci cooperatori sono nominative. Non	
	possono essere sottoposte a pegni o a vincoli, né essere	
	cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di	
	Amministrazione e si considerano vincolate a favore della	
	cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni	
	che i soci cooperatori contraggono con la medesima. Il	
	versamento delle quote sottoscritte dai soci cooperatori	
	dovrà essere effettuato secondo le modalità e nei termini,	

	anche frazionati, previsti nelle delibere da adottarsi da	
	parte del Consiglio di Amministrazione.	
	ART. 23 - SOCI FINANZIATORI E ALTRI STRUMENTI FINANZIARI	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Rientrano in tale categoria anche i soci sovventori	
	disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di	
	incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati a una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i	
	conferimenti dei sovventori.	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere a oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da	
	azioni nominative trasferibili del valore di euro 500	
	(cinque cento) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	

	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la	
	parte restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di	
	amministrazione.	
	ART. 23-bis - TRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI DEI SOCI	
	FINANZIATORI	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'Assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento del Consiglio di amministrazione.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto	
	acquirente e il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso	
	di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio	
	provvederà a indicarne altro gradito. Decorso il predetto	
	termine, il socio sarà libero di vendere al proposto	
	acquirente.	
	Fatta salva espressa richiesta da parte del socio	
	finanziatore, la società ha facoltà di non emettere i titoli	
	azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1.	
	ART. 23-ter - EMISSIONE E DIRITTI AMMINISTRATIVI DEI SOCI	
	FINANZIATORI	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea	

	straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo	
	complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del	
	diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero	
	l'esclusione o limitazione dello stesso, in conformità con	
	quanto previsto dall'art. 2524 cod. civ. e in considerazione	
	dei limiti disposti per i soci ordinari dalle lettere b) e	
	c) dell'art. 2514, che dovrà essere specificata su proposta	
	motivata degli amministratori. Il diritto di opzione non	
	spetta ai soci cooperatori qualora le azioni siano riservate	
	alla sottoscrizione degli investitori istituzionali	
	destinati alle società cooperative di cui all'art.	
	111-octies delle disposizioni di attuazione del cod. civ.	
	Con la stessa deliberazione potranno essere altresì	
	stabiliti il prezzo di emissione delle azioni e gli	
	eventuali diritti patrimoniali ovvero amministrativi	
	eventualmente attribuiti ai portatori delle azioni stesse in	
	deroga alle disposizioni generali contenute nel presente	
	Statuto.	
	Le azioni di socio finanziatore possono avere diritti	
	economici o amministrativi differenziati per categorie.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	
	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora	
	siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono	
	tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	

	L'esercizio del diritto di voto è regolato dall'art. 2370	
	c.c. Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente	
	entro la misura consentita, applicando un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo	
	dei voti a essi attribuibili per legge e il numero di voti	
	da essi portato.	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	
	assemblea speciale.	
	L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante	
	comune della categoria, quando questi lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un	
	terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le	

	disposizioni del presente Statuto.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina, in	
	assemblea generale, mediante presentazione di una lista da	
	essi predisposta, di almeno un amministratore e un sindaco	
	effettivo e supplente nonché di un liquidatore in caso di	
	scioglimento della Cooperativa. Tale nomina sarà deliberata	
	a maggioranza dei voti spettanti ai soli soci finanziatori.	
	La deliberazione dell'Assemblea di emissione delle azioni	
	destinate ai soci finanziatori può prevedere la nomina da	
	parte di tale categoria di un numero maggiore di	
	amministratori o sindaci, fermo restando che il numero di	
	amministratori o sindaci nominato dai soci finanziatori non	
	può in alcun caso essere superiore a un terzo dei	
	complessivi membri dell'organo.	
	Ai soci finanziatori spettano inoltre gli ulteriori diritti	
	amministrativi previsti dalla delibera di emissione ovvero	
	dalle disposizioni in materia di società per azioni, in	
	quanto compatibili.	
	ART. 23-quater - DIRITTI PATRIMONIALI E RECESSO DEI SOCI	
	FINANZIATORI	
	Ai soci finanziatori spetta una remunerazione per ciascun	
	esercizio non inferiore alla misura che sarà determinata per	
	ciascuna categoria di azioni dei soci finanziatori dalla	
	delibera di emissione, nel rispetto delle norme di legge.	

	Detta remunerazione è riferita al valore nominale versato	
	delle azioni e sarà obbligatoriamente attribuita in presenza	
	di utili, indipendentemente dalla deliberazione assembleare,	
	entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio: in	
	caso di insufficienza dell'utile di esercizio, essa sarà	
	recuperata negli esercizi successivi fino alla scadenza	
	della partecipazione, entro la capienza degli utili	
	disponibili. Nel caso in cui l'Assemblea decida di	
	remunerare le azioni dei soci cooperatori in misura	
	superiore rispetto a quanto sopra stabilito, tale	
	remunerazione spetterà anche alle azioni dei soci	
	finanziatori senza ulteriori maggiorazioni.	
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque in	
	misura non superiore a due punti percentuali rispetto alla	
	remunerazione delle azioni dei soci cooperatori stabilita	
	dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci	
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	
	dividendi dalla lettera a) dell'art. 2514 cod. civ.	
	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori. In caso di scioglimento della Cooperativa, le	

	azioni di socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel	
	rimborso del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci	
	cooperatori, per il loro intero valore.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., ai	
	soci finanziatori spetta il diritto di recesso, per l'intero	
	importo o parzialmente, quando sia decorso il periodo minimo	
	di tre anni a decorrere dalla data di iscrizione nel libro	
	soci. In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il	
	rimborso delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità	
	previste dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un	
	importo corrispondente al valore nominale eventualmente	
	rivalutato.	
	Gli amministratori sono autorizzati ad acquistare o	
	rimborsare azioni dei soci finanziatori, ai sensi dell'art.	
	2529 e nei limiti ivi previsti. L'acquisto potrà avvenire	
	per un corrispettivo non superiore al valore nominale delle	
	azioni, comprensivo delle eventuali rivalutazioni effettuate	
	a favore delle stesse.	
	ART. 23-quinquies - STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI	
	DIVERSI DALLE AZIONI DI SOCIO FINANZIATORE (IBRID)	
	Con delibera dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa	
	può emettere strumenti finanziari partecipativi diversi	
	dalle azioni, secondo la disciplina dettata per le società	
	per azioni agli articoli 2346 comma 6 e 2351 comma 5 del	
	codice civile e in conformità all'art. 2526 del codice	

	civile. Gli strumenti finanziari sono forniti di diritti	
	patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il	
	voto nell'assemblea generale dei soci a eccezione dei casi	
	espressamente previsti dal presente Statuto. In tal caso,	
	con regolamento approvato dalla medesima assemblea	
	straordinaria, sono stabiliti l'importo complessivo	
	dell'emissione e il numero dei titoli emessi nonché gli	
	eventuali diritti patrimoniali e amministrativi. Il diritto	
	di opzione in favore dei soci cooperatori può essere escluso	
	dalla medesima delibera di emissione.	
	Gli apporti dei sottoscrittori degli strumenti finanziari	
	partecipativi sono effettuati in denaro e vengono iscritti	
	ad apposito fondo del patrimonio netto della cooperativa.	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, gli strumenti finanziari di cui al	
	presente articolo possono essere sottoscritti e trasferiti	
	esclusivamente previa comunicazione al Consiglio di	
	amministrazione, che ha facoltà di pronunciarsi in merito	
	entro 60 giorni. In caso di mancato gradimento, il consiglio	
	provvederà a indicare altro acquirente gradito. Decorso il	
	predetto termine, senza che il Consiglio di amministrazione	
	si sia pronunciato o qualora il medesimo non abbia indicato	
	un acquirente gradito, i titoli potranno essere trasferiti	
	al proposto acquirente. In caso di trasferimento ai soci	
	cooperatori, si applica la disciplina contenuta nelle	

	lettere b) e c) dell'art. 2514 del codice civile.	
	Ai medesimi possessori di strumenti finanziari è riservata	
	la nomina di un amministratore, di un sindaco effettivo e	
	supplente, nonché di un liquidatore in caso di scioglimento	
	della Cooperativa. Il diritto alla nomina riservata sarà	
	esercitato dai titolari degli strumenti finanziari mediante	
	votazione separata nell'assemblea generale dei soci.	
	All'assemblea speciale dei possessori di strumenti	
	finanziari partecipativi e al relativo rappresentante	
	comune, ove costituiti a norma di legge, si applica quanto	
	previsto dalle norme di legge.	
	Gli strumenti finanziari sono remunerati mediante la	
	partecipazione al riparto degli utili di esercizio nella	
	misura stabilita con la deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria di cui al primo comma, che avverrà in via	
	privilegiata sulla base dell'utile risultante dal bilancio	
	approvato, al netto delle destinazioni di utili obbligatorie	
	per legge. Ferma restando la natura patrimoniale di tali	
	apporti, la delibera di emissione può stabilire che la	
	remunerazione annuale degli strumenti finanziari sia	
	stabilita anche parzialmente in misura fissa,	
	Il fondo costituito a seguito della sottoscrizione degli	
	strumenti finanziari partecipativi può essere ridotto in	
	conseguenza di perdite con eventuale diritto alla	
	postergazione rispetto all'utilizzo di tutte le altre voci	

	del patrimonio netto secondo quanto stabilito in sede di	
	emissione. Sono fatti salvi i soci finanziatori investitori	
	istituzionali ai sensi dell'art. 111-octies disp. att. cod.	
	civ. nei confronti dei quali vale il principio del <i>pari</i>	
	<i>passu</i> .	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, gli strumenti	
	finanziari sono rimborsati con priorità rispetto alle azioni	
	dei soci cooperatori e degli eventuali soci finanziatori,	
	per il loro intero valore, fatti salvi i soci finanziatori	
	investitori istituzionali ai sensi dell'art. 111-octies	
	disp. att. cod. civ. nei confronti dei quali vale il	
	principio del <i>pari passu</i> .	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 c.c., i titolari	
	di strumenti finanziari potranno esercitare per l'intero o	
	parzialmente il diritto di recesso decorso il termine di 3	
	(tre) anni dalla data di sottoscrizione degli strumenti	
	finanziari. Fermi restando i casi previsti dalla legge, la	
	deliberazione di emissione degli strumenti finanziari può	
	stabilire un periodo maggiore. Il diritto di recesso potrà	
	essere esercitato secondo le disposizioni degli artt. 2437 e	
	segg. c.c., ferma restando l'indivisibilità delle riserve di	
	cui all'art. 2545-ter. In tutti i casi in cui è ammesso il	
	recesso, il rimborso degli strumenti finanziari dovrà	
	avvenire secondo le modalità previste dagli artt. 2437-bis e	
	seguenti del codice civile.	

	ART. 24 - Redazione Bilancio	
	L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale	
	il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del	
	bi-lancio, secondo le disposizioni di legge in materia Nel	
	bi-lancio debbono essere riportati separatamente i dati	
	dell'attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente	
	le diverse gestioni mutualistiche.	
	Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale	
	documentano nella nota integrativa la condizione di	
	prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 del c.c..	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per la sua approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, nel caso in	
	cui la cooperativa sia tenuta alla redazione del bilancio	
	consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura e all'oggetto della cooperativa	
	medesima,in ca-so di dilazione del termine, il consiglio di	
	Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui	
	all'art. 2428 del c.c..	
	Il Consiglio di Amministrazione, con propria deliberazione,	
	presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le	
	particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente	
	necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni.	

	Il Consiglio di Amministrazione dovrà segnalare le ragioni	
	della dilazione nella relazione sulla gestione.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve indicare nella	
	relazione di cui all'art. 2428 c.c., i criteri seguiti	
	nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi	
	statutari in conformità con il carattere cooperativo della	
	società; nella stessa relazione il Consiglio di	
	Amministrazione deve altresì illustrare le ragioni delle	
	determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Il bilancio, con la relazione del Consiglio di	
	Amministrazione e quella del Collegio Sindacale, se	
	nominato, dovrà essere depositato presso la sede sociale, a	
	disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data	
	fissata per l'Assemblea.	
	Gli amministratori devono inoltre redigere il bilancio	
	preventivo dell'esercizio successivo, da sottoporsi	
	all'approvazione dell'Assemblea.	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare in favore	
	dei soci lavoratori trattamenti economici ulteriori a titolo	
	di ristorno ai sensi dell'art. 2545 sexies del c.c. mediante	
	integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi	
	ov-vero mediante aumento delle rispettive quote di capitale	
	sociale sottoscritto e versato ovvero anche mediante	
	distribuzione gratuita dei titoli di cui all'art. 5 della	

	legge 31 gennaio 1992 n. 59.	
	In tal caso l'assemblea provvede a ratificare lo	
	stanziamento dei trattamenti a titolo di ristorno operato	
	dal consiglio di amministrazione o stabilito dall'apposito	
	regolamento interno.	
	L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori viene	
	effettuata, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	proporzionalmente alla quantità e qualità del lavoro	
	prestato dai soci (scambi mutualistici), i criteri saranno	
	stabiliti dall'apposito regolamento interno.	
	La ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori è	
	consentita solo dopo che siano state effettuate le	
	destinazioni degli utili di cui alle successive lettere a),	
	b), g) e h).	
	La stessa assemblea, che approva il bilancio, delibera sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento)	
	b) a fondo mutualistico per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge	
	59/1992 nella misura prevista dalla legge;	
	c) ad aumento gratuito del capitale sociale	
	sottoscritto e versato nella misura che verrà stabilito	
	dall'assemblea purché nei limiti previsti dalla legge per il	
	mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	

	d) alla distribuzione ai soci di un dividendo nella	
	misura che verrà stabilita dall'Assemblea e che non potrà	
	superare, in ogni caso, la misura massima degli interessi	
	spettanti ai detentori dei buoni fruttiferi postali,	
	aumentata di 2,5 (due virgola cinque) punti, ragguagliata al	
	capitale effettivamente versato, qualora sussistano le	
	condizioni di cui all'art. 2545 quinquies secondo comma;	
	e) ad eventuale riserva straordinaria;	
	f) a fini mutualistici;	
	g) - ai soci sovventori sempre entro i limiti sopra	
	citati verrà riconosciuta una remunerazione maggiorata del	
	2% rispetto a quella del socio cooperatore; la predetta	
	remunerazione deve essere corrisposta anche nel caso in cui	
	l'assemblea decida di non remunerare le quote dei soci	
	cooperatori;	
	h) a remunerazione delle azioni dei soci finanziatori,	
	nei limiti stabiliti dall'art. 2514, lett. b), cod. civ.	
	qualora ricorrano le condizioni previste dalla norma, e	
	secondo le modalità stabilite dal precedente art. 23-quater	
	e a remunerazione degli strumenti finanziari partecipativi	
	disciplinati dal precedente art. 23-quinquies, nella misura	
	determinata dall'assemblea di emissione.	
	Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge o per	
	specifica norma prevista dal presente statuto e relativi	
	regolamenti societari, l'assemblea potrà deliberare che, in	

	deroga alle disposizioni dei commi pre-cedenti, la totalità	
	degli utili di esercizio sia devoluta ai fondi di riserva	
	indivisibili, salvo quanto indicato nella lettera b)	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	ART. 25 - Organi sociali	
	Sono organi della società:	
	A - l' Assemblea dei soci;	
	B - il Consiglio di Amministrazione;	
	C - il Presidente;	
	D - il Collegio dei Sindaci, se nominato.	
	Ogni socio, indipendentemente dall'ammontare degli apporti	
	conferiti, ha la possibilità di essere designato a	
	componente degli organi societari.	
	Art. 26 - Convocazione assemblea dei soci	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	La loro convocazione è effettuata a cura del Consiglio di	
	Amministrazione tramite lettera raccomandata, o	
	comunicazione via fax, o posta elettronica, o altro mezzo	
	idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di	
	ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante	
	comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi	
	del diritto di voto, almeno 8 giorni prima della adunanza.	
	In alternativa, l'avviso può essere pubblicato nel	
	quotidiano " La Repubblica"	

	L'avviso di convocazione, deve contenente l'indicazione	
	dell' ordine del giorno, dell' luogo della riunione, che può	
	essere diverso dalla sede sociale, della data e dell'ora	
	della prima e della seconda convocazione.	
	La seconda convocazione deve essere convocata almeno 24 ore	
	dopo la prima convocazione. In mancanza dell'adempimento	
	delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci con diritto di voto, tutti gli amministratori e tutti i	
	membri effettivi del collegio sindacale se nominato .	
	ART. 27 - Assemblea dei soci	
	L'Assemblea è costituita da tutti i soci ed alla stessa	
	intervengono i componenti del Collegio Sindacale, se	
	nominato, ed il Direttore della Cooperativa, se nominato.	
	L'Assemblea quando è validamente costituita, rappresenta	
	tutti i soci e le sue deliberazioni, prese in conformità	
	della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci	
	anche se non intervenuti o dissenzienti.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1 - approva il bilancio consuntivo e, anche il	
	bilancio preventivo;	
	2 -delibera l'elezione dei componenti del Consiglio	
	di Amministrazione previa determinazione del loro numero,	
	nonché alla loro revoca, fatta salva l'eventuale riserva di	
	nomina a favore di sottoscrittori di strumenti finanziari;	

	3. - delibera la nomina, se obbligatoria per legge o	
	se ri-tenuta opportuna, e la remunerazione del Collegio	
	Sindacale e del suo Presidente;	
	4. delibera sul conferimento la revoca, sentito il	
	Collegio Sindacale, se nominato, dell'incarico di controllo	
	contabile e determina il corrispettivo relativo all'intera	
	durata dell'incarico ai sensi dell'art. 2409 bis c.c.;	
	5 - determina la misura delle medaglie di presenza da	
	corrispondere agli amministratori, per la loro attività	
	collegiale;	
	6 - approva i regolamenti previsti dal presente	
	statuto;	
	7 - delibera sulla responsabilità degli amministratori	
	e dei sindaci se nominati, e del soggetto incaricato del	
	controllo contabile ai sensi dell'art. 2409 bis del codice	
	civile se no-minato;	
	8 - delibera l'eventuale erogazione di trattamenti	
	economici ulteriori ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge	
	3 aprile 2001 n. 142;	
	9. delibera all'occorrenza un piano di crisi aziendale	
	con le relative forme d'apporto anche economico, da parte	
	dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi	
	nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge il	
	programma di mobilità;	
	10. delibera, con le maggioranze previste per	

	l'assemblea straordinaria, l'introduzione e la soppressione	
	delle clausole di cui all'art. 2514 del c.c.;	
	11 delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale art. 4 della legge n. 59/92;	
	12 delibera sulla costituzione e sull'adesione ad un	
	gruppo cooperativo paritetico.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro 120 giorni	
	dal-la chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione	
	del bilancio Il termine per l'approvazione del bilancio a	
	consuntivo potrà essere prorogato fino a 180 giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, ove particolari esigenze lo	
	richiedano. L'assemblea può essere convocata entro il mese	
	di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.	
	L' assemblea si riunisce inoltre:	
	- quando il Consiglio di Amministrazione lo creda	
	necessario,	
	- quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con	
	indicazione delle materie da trattare, da almeno il 10% dei	
	soci aventi diritto al voto al momento della richiesta , la	
	convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta;	
	- quando è convocata dal Collegio sindacale, se	

	esiste, nei casi previsti dall'art. 2406 del c.c.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro	
	30 giorni dalla data della richiesta. L'assemblea si	
	ordinaria che straordinaria, può riunirsi mediante	
	videoconferenza tra la sede e le varie filiali della	
	società, o comunque tra diversi luoghi e ove precisato	
	nell'avviso di convocazione. La condizione essenziale per la	
	validità dell'assemblea in video conferenza tra la sede	
	generale e quella locale, è che :	
	siano presenti nello stesso luogo il presidente e il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale;	
	sia consentito al presidente dell'assemblea di	
	accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti,	
	regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e	
	proclamare i risultati della votazione;	
	sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di	
	verbalizzazione;	
	sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o	
	trasmettere documenti;	
	siano predisposti tanti fogli presenze quanti sono i	
	luoghi video collegati in cui si tiene la riunione;	

	tutti i partecipanti possono seguire la discussione ed	
	intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti	
	affrontati e possano partecipare alla votazione.	
	Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera	
	tenuta nel luogo in cui si trova il presidente, e il	
	segretario della riunione, onde consentire la stesura e la	
	sottoscrizione del verbale sul relativo libro. A tale fine	
	per ogni sede locale verranno nominati dall'assemblea	
	locale, due rappresentanti con funzioni di presidente e di	
	segretario dell'assemblea locale, i quali, sotto la	
	supervisione del presidente e del segretario dell'assemblea	
	generale, avranno il compito di verificare la presenza dei	
	soci, la validità delle deleghe, la possibilità di	
	intervento in tempo reale da parte di tutti i soci, la	
	regolarità delle votazioni e di dare esecuzione alle	
	direttive del presidente dell'assemblea generale, al quale	
	trasmetteranno apposito verbale firmato. Qualora nell'ora	
	prevista per l'inizio dell'assemblea vi fossero problemi	
	tecnici con il collegamento con una delle sedi locali,	
	l'assemblea non sarà valida. Nel caso in cui, in corso di	
	assemblea, per motivi tecnici, venisse sospeso il	
	collegamento con una sede locale, la riunione verrà	
	dichiarata sospesa dal presidente e saranno considerate	
	valide le deliberazioni sino al momento della sospensione.	
	La video registrazione della video conferenza potrà avere	

	valenza probatoria al fine di verificare la presenza dei	
	soci e le deliberazioni prese.	
	L'assemblea a norma di legge è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare:	
	- sulle modifiche da apportare al presente statuto,	
	- sulla proroga della durata o sullo scioglimento	
	anticipato della cooperativa;	
	- sulla messa in liquidazione della cooperativa e	
	sulla nomina e sui poteri dei liquidatori;	
	- Su ogni altra materia attribuitagli dalla legge, ad	
	eccezione delle seguenti materie riservate dal presente	
	statuto, ai sensi dell'art. 2365, secondo comma, c.c., alla	
	competenza del Consiglio di Amministrazione:	
	- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e	
	2505 - bis C.C.;	
	- l'istituzione e soppressioni di sedi secondarie;	
	- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno	
	la rappresentanza della società;	
	- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni	
	normative;	
	- il trasferimento della sede sociale come previsto	
	dall'art. 1 del presente statuto.	
	L'Assemblea straordinaria delibera inoltre sull'emissione	
	degli strumenti finanziari di cui agli art. 23 e segg. del	
	presente statuto.	

	ART. 28 - Assemblee prima e seconda convocazione	
	In prima convocazione, l'assemblea - sia ordinaria che	
	stra-ordinaria - è regolarmente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto e delibera liberamente	
	a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti	
	all'ordine del giorno, mentre l'assemblea straordinaria	
	delibera con la presenza diretta o per delega di almeno un	
	quinto dei voti spettanti a tutti i soci della cooperativa	
	aventi diritto di voto salvo che sullo scioglimento e sulla	
	liquidazione della società per cui occorrerà la presenza	
	diretta e per delega della metà più uno dei soci aventi	
	diritto al voto favorevole dei 3/5 (tre quinti) dei presenti	
	o rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema	
	dell' alzata di mano o per divisione, ovvero secondo	
	modalità de-terminate dall' assemblea stessa e comunque mai	
	contrarie a norme inderogabili di legge.	
	ART. 29 - Diritto al voto	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino	
	iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. Ogni socio	
	cooperatore ha un solo voto, qualunque sia il numero delle	

	quote sottoscritte.	
	Non può esercitare il diritto di voto il socio in mora con	
	il versamento del capitale sociale .	
	Il socio in caso di legittimo impedimento può farsi	
	rappresentare nell'assemblea da altro socio, non	
	amministratore, né sindaco, ma che abbia diritto al voto,	
	mediante delega scritta; ogni socio delegato può	
	rappresentare fino ad un massimo di 2 soci.	
	Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare in	
	assemblea dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e	
	da-gli affini entro il secondo che collaborano all'impresa.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale	
	dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.	
	La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione	
	Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative	
	Provinciali o Regionali cui la cooperativa potrà aderire,	
	potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori	
	dell' assemblea, senza diritto al voto.	
	ART. 30 - Nomina segretario e scrutatori ove occorrono	
	L' assemblea - tanto in sede ordinaria che straordinaria - è	
	presieduta dal presidente della cooperativa ed in sua	
	assenza dal Vice presidente in assenza di entrambi	
	l'assemblea provvede a nominare il proprio presidente	
	scegliendolo tra i soci presenti	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorro, due	

	scrutatori. Le deliberazioni devono constare da verbale	
	sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Segretario.	
	Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	ART. 31 - Consiglio di amministrazione	
	Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di gestione della	
	cooperativa si compone di un numero dispari di membri	
	com-preso tra un minimo di n. 3 (tre) a n. 11 (undici)	
	consiglieri secondo quanto, di volta in volta, deciso dall'	
	assemblea.	
	L'elezione dei membri del Consiglio riservata ai soci	
	finanziatori e ai detentori di strumenti finanziari	
	partecipativi ibridi è effettuata a norma dei precedenti	
	articoli a loro dedicati.	
	I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in	
	carica per tre esercizi, comunque rinnovabili, e scadono	
	alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del	
	bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica,	
	Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli	
	amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di	
	amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano	
	formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del	
	consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza	
	di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio	
	di amministratore.	

	I soci sovventori o mandatarî delle persone giuridiche soci	
	sovventori, nonch� i soci finanziatori e i sottoscrittori di	
	strumenti finanziari partecipativi di cui al precedente art.	
	23-quinquies ed i non soci possono essere nominati	
	amministratori.	
	Gli amministratori possono essere scelti tra le diverse	
	categorie di soci presenti, in proporzione all'interesse che	
	ciascuna categoria ha nell'attivit� sociale, ai possessori	
	di strumenti finanziari non pu� essere attribuito il diritto	
	di eleggere pi� di un terzo degli amministratori, in ogni	
	caso la maggioranza degli amministratori deve essere	
	comunque scelta tra i soci cooperatori, persone fisiche,	
	ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone	
	giuridiche.	
	Spetta all'assemblea determinare le medaglie di presenza	
	dovute per la loro attivit� collegiale.	
	Il Consiglio elegge, nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	Presidente, pu� delegare, determinandole nella tipologia,	
	parte delle proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo, tuttavia	
	non possono essere oggetto di delega oltre alle materie	
	previste dall'art. 2381 c.c., i poteri in materia di	
	ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le	
	decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i	
	soci. Gli organi delegati dovranno riferire al consiglio di	

	amministrazione, almeno ogni trimestre, sul generale	
	andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione,	
	nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro	
	dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	Sindacale se esiste, determinare il compenso dovuto a quelli	
	dei suoi membri che siano chiamati a volgere specifici	
	incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	oppure, quando vi sia fatta richiesta scritta da almeno	
	la maggioranza dei consiglieri con l'indicazione delle	
	materie da trattare .	
	La convocazione è fatta a mezzo di lettera, fax o posta	
	elettronica da spedirsi non meno di sei giorni prima dell'	
	adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma fax o posta	
	elettronica od apposito messo , in modo che i consiglieri ed	
	i sindaci effettivi ne siano almeno informati un giorno	
	prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica.	
	In mancanza delle formalità di cui sopra, le riunioni sono	
	valide con la presenza di tutti i componenti e dei membri	
	del Collegio Sindacale se nominato.	
	Le riunioni del Consiglio di amministrazione, qualora il	

	presidente ne accerti la necessità, possono essere	
	validamente tenute in video-conferenza o in	
	audio-conferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati dal presidente e da tutti gli	
	altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la	
	discussione e di intervenire in tempo reale nella	
	trattazione degli argomenti discussi, che sia loro	
	con-sentito lo scambio di documenti relativi a tali	
	argomenti, e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel	
	relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la	
	riunione del consiglio si considera tenuta nel luogo in cui	
	si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il	
	segretario della riunione, ove richiesto.	
	Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione intervengono	
	i componenti del Collegio Sindacale.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.	
	La parità dei voti comporta reiezione della proposta.	
	Le deliberazioni debbono risultare da verbale sottoscritto	
	dal presidente e dal segretario e trascritte nell'apposito	
	libro.	
	Ciascuno amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori ed al collegio sindacale, se nominato, di	
	ogni interesse che, per conto proprio o di terzi abbia in	
	una determinata operazione della cooperativa, precisandone	
	la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta	

	di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal	
	compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio	
	di amministrazione. In tali casi, la deliberazione del	
	consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le	
	ragioni e la convenienza per la cooperativa dell'operazione.	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori, il	
	Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art.	
	2386 C.C.	
	Il Consiglio di Amministrazione è investito in via esclusiva	
	di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria,	
	della cooperativa salva la necessaria autorizzazione	
	assembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel	
	rispetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'art.	
	2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità	
	prevalente, in via indicativa, ad esso spetta e compete	
	provvedere e deliberare su:	
	- la nomina del presidente e del vice-presidente;	
	- l'ammissione dei nuovi soci;	
	- il recesso, la decadenza e la esclusione dei soci;	
	- l'esecuzione delle deliberazioni dell' assemblea;	
	- la predisposizione dei bilanci consuntivi e	
	preventivi;	
	- la proposta all'assemblea che approva il bilancio di	
	esercizio, del valore dell'eventuale sovrapprezzo da	
	richiedere ai nuovi soci a norma dell'art. 2528 comma 2 del	

	codice civile;	
	- l'ammontare della tassa di ammissione dei nuovi	
	soci;	
	- i regolamenti interni previsti dallo statuto e da	
	sottoporre all' assemblea dei soci;	
	- la stipula di tutti gli atti e contratti di ogni	
	genere inerenti all'attività: tra gli altri vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed	
	immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi	
	compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere	
	ogni e qualsiasi operazione, compreso leasing presso	
	Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire,	
	utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo scoperto e	
	compiere qualsiasi operazione di banca, compresa l'apertura	
	di sovvenzioni e mutui, concedendo tutte le garanzie anche	
	ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare,	
	scontare, quietanza crediti ed effetti cambiari e cartolari	
	in genere;	
	- la partecipazione a gare di appalto, licitazioni e	
	trattative private per opere o servizi inerenti l'attività	
	sociale e stipulare i relativi contratti;	
	- concedere avalli cambiari e fideiussori ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la	
	cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	

	- il conferimento di procure, sia generali che	
	speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione, e nominare il Direttore	
	determinandone le funzioni e le retribuzioni;	
	- i provvedimenti disciplinari dei licenziamenti per	
	giusta causa su proposta del Presidente ed in conformità a	
	quanto previsto dal CCNL;	
	- l'assunzione ed il licenziamento fissandone il	
	mansionamento del personale della società, le retribuzioni;	
	- relazionare, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e	
	sulla sussistenza del requisito della prevalenza	
	mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere	
	per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita	
	temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione il consiglio di amministrazione deve	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con	
	riguardo all'ammissione di nuovi soci;	
	- designare gli amministratori che dovranno	
	partecipare alle assemblee separate;	
	- gestire il collocamento di strumenti finanziari	
	affidati alla sua competenza dalla legge o dal presente	
	statuto;	
	- il compimento di tutti gli atti e le operazioni di	

	ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione	
	soltanto di quelli che, per disposizione della legge o del	
	presente statuto, siano riservati all'assemblea generale;	
	- deliberare la istituzione di una sezione di attività	
	per la raccolta di prestiti prevista dal punto 6 dell' art.	
	4 del presente statuto;	
	- la fusione, nei casi previsti dagli articoli 2505 e	
	2505 - bis C.C.;	
	- il trasferimento della sede sociale come previsto	
	dall'art. 1 del presente statuto;	
	- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno	
	la rappresentanza della società;	
	- gli adeguamenti dello statuto alle disposizioni	
	normative;	
	- sulla verifica del corretto funzionamento	
	dell'ufficio del socio se istituito;	
	- gestione e collocamento di strumenti finanziari	
	affidati al-la sua competenza dalla legge e dal presente	
	statuto.	
	ART. 32 - Poteri del presidente	
	Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la	
	rappresentanza e la firma sociale.	
	Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	

	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi Autorità Giudiziaria o amministrativa, ed in	
	qualsunque grado di giurisdizione.	
	Può compiere tutte le operazioni bancarie nell'ambito di	
	appositi contratti di c/c o di affidamento deliberati dal	
	Consiglio di Amministrazione;	
	Convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine	
	del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché	
	adeguate in-formazioni sulle materie iscritte all'ordine del	
	giorno venga-no fornite a tutti i consiglieri.	
	Vigila sugli adempimenti previsti dall'articolo 2383, quarto	
	comma, del Codice civile per la iscrizione nel Registro	
	delle imprese dei Consiglieri e dall'articolo 2400, terzo	
	comma, per la iscrizione della nomina e della cessazione dei	
	Sindaci se nominati.	
	Presiede le riunioni delle Assemblee e del Consiglio di	
	Amministrazione	
	Vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e	
	dei registri della Cooperativa;	
	Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi	
	socie-tari ed adempie agli incarichi conferitigli	
	dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;	
	Esercita il potere disciplinare in conformità a quanto	
	previ-sto dal regolamento interno ad eccezione dell'adozione	

	del licenziamento disciplinare, nel quale caso sottopone la	
	propria proposta alla votazione del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	In caso di eccezionale urgenza, gli eventuali provvedimenti	
	provvisori indispensabili adottati dal Presidente,	
	nell'esclusivo interesse della società, saranno sottoposti a	
	successiva immediata ratifica da parte del Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può	
	delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice	
	Presi-dente, o a un membro del Consiglio; nonché, con	
	speciale pro-cura, ad impiegati della società. In caso di	
	assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui	
	mansioni spettano al Vice Presidente.	
	ART. 33 - Collegio sindacale	
	Il Collegio Sindacale è nominato nei casi previsti dall'art.	
	2543 c.c. e successive modificazioni, nonché quando la	
	cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi,	
	ovvero qualora l'assemblea dei soci deliberi comunque di	
	procedere alla sua nomina.	
	Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e	
	due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. Il	
	presidente del Collegio è nominato dall'assemblea	
	scegliendolo tra i suoi membri effettivi. I sindaci durano	
	in carica fino a tre esercizi e scadono alla data	

	dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica e sono	
	rieleggibili.	
	L'elezione dei membri del Collegio riservata ai soci	
	finanziatori e ai detentori di strumenti finanziari	
	partecipativi ibridi è effettuata a norma dei precedenti	
	articoli a loro dedicati.	
	La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.	
	ART. 34 - Compiti collegio sindacale	
	Il collegio Sindacale:	
	- vigila sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione ed in particolare sulla adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;	
	- vigila sulla osservanza delle leggi e del presente	
	statuto, - deve assistere alle riunioni del Consiglio di	
	Amministrazione, delle assemblee e del comitato esecutivo,	
	se nominato;	
	- in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, deve indicare specificamente nella relazione	
	prevista dall'art 2429 del c.c. i criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il perseguimento dello scopo	
	mutualistico;	
	- deve documentare la condizione di prevalenza ai	

	sensi dell'art. 2513 c.c..	
	- ha ogni altro potere e dovere, nonché le	
	responsabilità di cui alle norme di legge in materia.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e	
	delle riunioni del collegio deve redigersi verbale	
	sottoscritto dagli intervenuti.	
	Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la	
	presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a	
	maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il Collegio Sindacale esercita inoltre il controllo	
	contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, secondo	
	comma c.c., se deliberato dall'Assemblea dei soci.	
	I sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche	
	individualmente ad atti di ispezione e controllo, devono	
	effettuare gli accertamenti periodici e quanto altro	
	stabilito per legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi	
	verbale da inserirsi nell' apposito libro.	
	ART. 35 - Controllo legale dei conti	
	La Revisione Legale dei Conti è esercitata da un revisore	
	contabile o da una società di revisione iscritti nel	
	registro istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il	
	Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale	
	determina il corrispettivo spettante al revisore o alla	

	società di revisione per l'intera durata dell'incarico.	
	L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio dell'incarico.	
	Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:	
	1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità	
	almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità	
	sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili	
	dei fatti di gestione;	
	2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove	
	redatto, il bi-bilancio consolidato corrispondono alle	
	risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti	
	eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;	
	3) esprime con apposita relazione un giudizio sul	
	bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove	
	redatto.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice	
	civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al	
	Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.	
	TITOLO VIII	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA - CLAUSOLE MUTUALISTICHE -	
	REGOLAMENTI	
	ART. 36 - Clausola compromissoria	
	Per le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o	
	fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori	

	e sindaci ovvero nei loro confronti e che abbiano per	
	oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad	
	eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, si	
	esperirà una procedura di conciliazione stragiudiziale nella	
	quale le parti si rivolgeranno a un soggetto terzo,	
	autorevole ed estraneo alla cooperativa, che cercherà di	
	raggiungere un amichevole componimento della controversia.	
	Il conciliatore deciderà in via irritale secondo diritto ed	
	equità e ricercherà per le parti in lite la soluzione più	
	idonea a soddisfare le reciproche aspettative.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come	
	prevista nel presente articolo, entro 60 (sessanta) giorni	
	dall'inizio della procedura, o nel diverso periodo che le	
	parti concordino per iscritto, dovrà essere risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto in conformità del	
	regolamento della camera arbitrale della Camera di Commercio	
	di Perugia che provvederà alla nomina degli arbitri.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro saranno finali e	
	vincoleranno le parti.	
	Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico o	
	l'eventuali modalità di ripartizione del costo	
	dell'arbitrato.	
	ART. 37 - Approvazione regolamenti	

	Il Consiglio di Amministrazione predispone i regolamenti	
	in-terni della Cooperativa e li sottopone all'approvazione	
	dell'Assemblea.	
	ART.38 - Clausole mutualistiche	
	Le clausole mutualistiche previste dall'art. 2514 del c.c.	
	per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente,	
	e previste nel presente statuto sono inderogabili e devono	
	essere in fatto osservate.	
	Fermo restando il divieto di distribuzione degli utili sotto	
	qualsiasi forma ai soci, non è consentita neppure la	
	distribuzione ai medesimi delle riserve, accantonate nel	
	rispetto dell'art. 26 del d.lgs. 1577/1947, del titolo III	
	del dpr 601/1973 e dell'art. 12 della legge 904/1977 e	
	comunque tutte le riserve accantonate vigente il regime di	
	indivisibilità, durante la vita della Cooperativa e all'atto	
	del suo scioglimento.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento - LIQUIDAZIONE DISPOSIZIONI FINALI E RIMANDO	
	ART. 39 - Scioglimento e nomina liquidatori	
	La Cooperativa si scioglie:	
	- per decorso del termine stabilito per la sua durata;	
	- per il conseguimento dell'oggetto o per	
	l'impossibilità di conseguirlo;	
	- per deliberazione dell'Assemblea straordinaria;	
	- per impossibilità di funzionamento o continua	

	inattività dell'Assemblea;	
	- per la perdita del capitale sociale, non	
	riconosciuto a norma di legge;	
	- quando il numero dei soci sia inferiore a nove a	
	meno che il numero minimo non sia ricostituito nel termine	
	di un anno, a norma dell'art. 2522 del c.c. .	
	Nel caso si verifichi una delle suddette cause di	
	scioglimento, gli amministratori ne daranno notizia mediante	
	iscrizione di una corrispondente dichiarazione presso	
	l'ufficio delle imprese.	
	L' assemblea che dichiara lo scioglimento della società,	
	dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori,	
	stabilisce anche gli obblighi, i poteri e le remunerazioni,	
	fermo restando quanto prescritto per legge in materia.	
	L'elezione dei liquidatori riservata ai soci finanziatori e	
	ai detentori di strumenti finanziari partecipativi ibridi è	
	effettuata a norma dei precedenti articoli a loro dedicati.	
	ART. 40 - Fondo mutualistico di promozione e sviluppo	
	In caso di cessazione della società il patrimonio residuo,	
	dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale	
	effettivamente versato, e rivalutato anche attraverso	
	l'erogazione del ristorno, dai soci operatori ed i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto a	
	fondo mutualistico di promozione e sviluppo della	
	cooperazione di cui all' art. 11 della legge 30/1/1992 n. 59.	

	Ai fini del rimborso del capitale sociale, si applica quanto	
	previsto per i finanziatori e per i sottoscrittori di	
	strumenti finanziari partecipativi ibridi di cui ai	
	precedenti articoli.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI	
	ART. 41 - Disposizioni generali	
	Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le	
	norme del vigente c.c. e delle leggi speciali sulla	
	cooperazione.	
	ART. 42 - Disposizioni generali	
	Il Presidente é autorizzato inoltre ad apportare modifiche	
	od aggiunte di particolari clausole richieste dalla Regione	
	per usufruire di agevolazioni riguardanti provvedimenti	
	creditizi a favore del settore in cui la cooperativa svolge	
	la propria attività.	
	* * *	
	F.to GIAMPAOLO TOMASSOLI	
	F.to FRANCESCO ANSIDEI DI CATRANO Notaio	

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento
su supporto cartaceo ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005
n. 82, che si trasmette in termini utili di registrazione ad uso del
registro delle imprese.
Esente da bollo ai sensi dell'art. 19 - Tabella All. B D.P.R. 642/72.